

ALLEGATO TECNICO

L'ISFOL intende stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile e Patrocinio legale in attuazione dell'art. 45 comma 1 del CCNL Area VII Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione quadriennio normativo 2002-2005.

L'Assicurazione, pertanto, viene stipulata dall'ISFOL a favore degli Assicurati indicati di seguito:

- n. 3 Dirigenti di Prima Fascia e/o facenti funzione (Direttore Generale, Direttore del Dipartimento Sistemi formativi e Direttore del Dipartimento Mercato del lavoro e politiche sociali);
- n. 2 Dirigenti di Seconda Fascia (Direttore dell'Ufficio dirigenziale delle risorse finanziarie e tecniche, Direttore dell'ufficio dirigenziale delle risorse umane).

L'ISFOL assume, pertanto, la veste di contraente, ovvero la persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal contratto.

A tal fine intende procedere mediante confronto concorrenziale delle offerte che perverranno e che dovranno tenere conto dei seguenti **contenuti tecnici minimi essenziali**:

Premio

Premio annuo per dirigente in servizio non coperto da polizza: € 258,23 imposte incluse per Responsabilità civile e copertura delle spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, escluse le ipotesi di dolo e colpa grave (art. 45 co.1 del CCNL sopra richiamato).

Oggetto dell'assicurazione

1. L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.
2. La garanzia di cui al punto precedente comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
3. E' esclusa la copertura dei rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile, come prescritto dall'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria 2008).
4. L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di servizi.
5. L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
6. Gli Assicuratori si obbligano, fino all'importo del Massimale, a tendere indenne l'Assicurato degli oneri che lo stesso è tenuto a pagare ai sensi di legge, regolamento o contratto nazionale collettivo di lavoro in quanto spese legali sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti, sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile, amministrativa e contabile, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio dall'Assicurato.

Limiti di Indennizzo - Franchigia

1. Per ogni Assicurato l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale aggiudicato per ciascun Sinistro e per anno e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi.
2. In ogni caso il massimo esborso per la società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma aggiudicata come massimale aggregato per la totalità dei sinistri.
3. In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre al Massimale di corresponsabilità aggiudicato indipendentemente dal numero degli

Assicurati coinvolti.

4. L'Assicurazione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Rischi esclusi dall'assicurazione

1. L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti:

- a) allo smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, incendio, furto o rapina;
 - b) ai danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto già specificato;
 - c) all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo quanto specificato altrove;
 - d) agli atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
 - e) alle responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, da regolamenti o da disposizioni dell'Ente;
 - f) alle azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - g) all'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
 - h) alla calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - i) alle multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
 - j) alle spese Legali sostenute precedentemente al consenso in forma scritta dell'Ufficio Gestione Sinistri od in assenza di tale consenso;
 - k) al possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs 209/2005 - Titolo X;
 - l) alle responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Assicurato;
 - m) ai fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
 - n) alle garanzie facoltative a carico dei singoli per Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile per Colpa Grave;
- nonché per i Danni:
- o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Retroattività

1. L'Assicurazione vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere (periodo illimitato di garanzia retroattiva), purché tali Sinistri non siano già noti all'Assicurato o al Contraente o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

2. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile il Contraente, dopo appropriati accertamenti, dichiarerà per conto degli Assicurati, ove ne ricorrano le condizioni, che al momento della stipulazione del contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che

possano configurare un Sinistro.

Garanzia Postuma

1. L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Durata del Contratto.
2. Altresì, nei confronti dell'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento o morte, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto.
3. Il Massimale stabilito in calce è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato.
4. Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
5. Per la copertura delle spese legali la garanzia resta operante sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch'essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti.

Estensione territoriale

1. L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Persone non considerate terzi

1. Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente nonché le società di cui l'Assicurato è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.

Cessazione dell'assicurazione

1. Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma, l'assicurazione decade relativamente agli Assicurati che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Vincolo di solidarietà

1. L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Attività di rappresentanza

1. L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza e su mandato del Contraente in altri organi collegiali.

Copertura sostituti

1. Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di un o più Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante per le azioni intraprese nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico ad invarianza di costi per il Contraente.

Estensione Decreto Legislativo 81/2008

1. Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

- a) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008;
- b) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Acquisizioni in economia

1. L'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista nelle procedure indette ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

1. La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali da parte dell'Assicurato. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

Libera scelta del Legale

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo agli Assicuratori contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, gli Assicuratori lo invitano a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con gli Assicuratori.

Controversie ed arbitrati

1. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori in merito alla gestione dei casi assicurativi, a ricorsi al tribunale di grado superiore, a divergenze circa l'interpretazione della polizza assicurativa, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o,

in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato.

3. Gli Assicuratori rimborseranno soltanto le somme sostenute in quanto Spese Legali al fine di indennizzare l'Assicurato per Sinistri o procedure legali approvate.

4. Qualora l'Assicurato decida di procedere con la pretesa al risarcimento danni o con procedure legali non approvate dall'Ufficio Gestione Sinistri a causa dell'assenza di prospettive ragionevoli e l'Assicurato ottenga esito positivo in tale tentativo di pretesa di risarcimento e/o procedure legali, gli Assicuratori accetteranno di pagare le Spese Legali sostenute nei termini, condizioni e limitazioni della presente polizza.

5. Ai sensi della presente clausola, si intende per esito positivo un ordine di pagamento o accordo a pagare più del 50% delle Spese Legali sostenute a favore di qualsiasi Assicurato o un'assoluzione dell'Assicurato o una conclusione per cui nessuna ulteriore imposta è dovuta o una conclusione per cui non siano state riscontrate violazioni di qualsiasi regolamento.

Gestione dei Sinistri

1. Una volta ricevuta notifica e ottenuta approvazione di un Sinistro, l'Ufficio Gestione Sinistri farà il possibile per ottenere una soluzione amichevole della controversia.

2. Qualora la stessa non venga ottenuta e se i Sinistri dell'Assicurato presentano possibilità di esito positivo e, in ogni caso, quando un parere di difesa si rende necessario in sede di tribunale penale, la pratica sarà inviata al Legale scelto dall'Assicurato.

3. La copertura assicurativa è operante anche per qualsiasi fase superiore dei procedimenti legali, sia civili che penali, se l'appello presenta possibilità di esito positivo, e soggetto ad accordo con l'Ufficio Gestione Sinistri.

4. L'Assicurato non deve raggiungere alcun compromesso della controversia direttamente con la controparte, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza previa autorizzazione per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri.

5. Qualsiasi nomina di Consulenti Tecnici per una delle parti o di qualsiasi perito deve essere concordata con l'Ufficio Gestione Sinistri.

Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece agli Assicuratori, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Anticipo spese

1. Gli Assicuratori potranno anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, fino alla somma di Euro 5.000 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia.

2. L'Assicurato si impegna, nei confronti degli Assicuratori, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

Per chiarezza si indicano le **definizioni** dei termini tecnici utilizzati nel presente Capitolato tecnico:

Contraente

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

Assicurato	<p>– ISFOL che stipula l'Assicurazione per conto degli Assicurati</p> <p>Dirigenti di I fascia e/o facenti funzione e Dirigenti di II fascia dell'ISFOL che partecipano alle attività istituzionali del Contraente ed hanno, pertanto, un rapporto di servizio o un mandato con l'Ente.</p>
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Assicuratori:	La compagnia Assicuratrice che copre il rischio.
Sinistro:	<p>1) Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali Danni.</p> <p>2) La richiesta fatta dall'Assicurato agli Assicuratori di assumersi gli oneri delle Spese Legali relativamente a qualsiasi azione processuale intrapresa dall'Assicurato che non sia altrimenti esclusa dalla presente polizza</p>
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Ufficio Gestione sinistri:	la Società nominata dagli Assicuratori, che si occupa della gestione dei Sinistri della presente Polizza in nome e per conto degli Assicuratori ed alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di sinistro.
Rappresentante Legale	avvocato, legale o persona adeguatamente qualificata ad agire in nome e per conto dell'Assicurato ai sensi dei termini, condizioni, limitazioni, norme ed esclusioni della presente polizza
Spese legali	<p>(1) onorari, spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti dal Rappresentante Legale con approvazione per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri;</p> <p>(2) spese legali sostenute da terzi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a seguito di sentenza del tribunale o di procedimenti legali o che l'Assicurato accetti di pagare, con accordo per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri, escludendo tuttavia qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di</p>

Durata del Contratto:	condanna di un tribunale penale il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza.
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di garanzia postuma.

Criteria di valutazione delle offerte (punti 90)

Verrà attribuito un punteggio max di 90 punti su 90 così articolato:

30 punti max per l'offerta che preveda il Massimale per singolo sinistro per anno più alto

30 punti max per l'offerta che preveda il Massimale aggregato annuo più alto

30 punti max per l'offerta che preveda il Massimale di corresponsabilità per anno più alto

Per le altre offerte un punteggio inversamente proporzionale al massimale, calcolato con la seguente

formula applicata ai singoli massimali offerti: $P = 30 \times M_{off} / M_{max}$

Dove:

P = Punteggio da attribuire al singolo concorrente relativamente all'offerta

M_{off} = Massimale quotato dal concorrente in esame

M_{max} = Massimale più alto quotato

Si chiede inoltre all'offerente di quotare anche la polizza "Responsabilità Civile verso terzi e responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile per colpa grave" a favore dei dipendenti opzionale e facoltativa (che vede i singoli dipendenti in qualità di eventuali contraenti/assicurati):

Si precisa che la quotazione relativa alla suddetta polizza "Responsabilità Civile verso terzi e responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile per colpa grave" non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione del servizio oggetto della presente procedura negoziale

MASSIMALI

MASSIMALE PER ASSICURATO, PER SINISTRO, E PER CIASCUN PERIODO

ASSICURATO ANNUO - OPZIONI:

- € 1.000.000,00
- € 1.500.000,00;
- € 2.000.000,00;

MASSIMALE AGGREGATO ANNUO: € 5.000.000,00

MASSMALE DI CORRESPONSABILITA': € 5.000.000,00

SCHEDA DI COPERTURA:

CATEGORIA
N. 3 Direttore Generale
N. 2 Dirigente Amministrativo

Condizioni contrattuali minime:

Oggetto dell'assicurazione

1) Responsabilità Civile verso Terzi colpa grave

a) l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui sia chiamato a rispondere a norma di legge nell'esercizio delle funzioni istituzionali per colpa grave compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

b) la garanzia di cui al comma a) comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio furto o rapina.

c) si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

2) Responsabilità Amministrativa e Amministrativa – Contabile

a) gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni per colpa grave, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione (in qualità giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

b) la garanzia è estesa all'azione di rivalza esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

c) si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come definito.

Limiti di Indennizzo - Franchigia

1. L'Assicurazione è prestata per ogni singolo Assicurato fino alla concorrenza del Massimale scelto ed indicato nel Certificato di Assicurazione per ciascun sinistro.

2. Le ipotesi di massimale che potranno essere scelte dal Dirigente sono le seguenti:

- € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
- € 1.500.000,00 per sinistro e per anno;
- € 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

3. In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare la somma di € 5.000.000,00 per anno assicurativo (massimale aggregato).

4. In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo di € 5.000.000,00 indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti (massimale di corresponsabilità).

5. L'Assicurazione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Retroattività

1. L'Assicurazione vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere (periodo illimitato di garanzia retroattiva), purché tali Sinistri non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

2. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiarerà, ove ricorrano le condizioni, che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro.

Garanzia Postuma

1. L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di Garanzia Postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di di Efficacia del contratto.
2. Altresì, nei confronti dell'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni, l'Assicurazione sarà operante durante un periodo di Garanzia Postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del contratto.

Per chiarezza si indicano le **definizioni** dei termini tecnici utilizzati nel presente Capitolato tecnico:

Contraente/Assicurato	Dirigenti di I fascia e/o facenti funzione e Dirigenti di II fascia dell'ISFOL che hanno corrisposto il premio per l'adesione alla copertura integrativa responsabilità amministrativa e amministrativo contabile per colpa grave
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Assicuratori:	La compagnia Assicuratrice che copre il rischio.
Sinistro:	Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali Danni oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e succ. articoli del Codice Civile, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa – Contabile	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi

	legittimi.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Ufficio Gestione sinistri:	la Società nominata dagli Assicuratori, che si occupa della gestione dei Sinistri della presente Polizza in nome e per conto degli Assicuratori ed alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di sinistro.
Rappresentante Legale	avvocato, legale o persona adeguatamente qualificata ad agire in nome e per conto dell'Assicurato ai sensi dei termini, condizioni, limitazioni, norme ed esclusioni della presente polizza
Spese legali	(1) onorari, spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti dal Rappresentante Legale con approvazione per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri; (2) spese legali sostenute da terzi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a seguito di sentenza del tribunale o di procedimenti legali o che l'Assicurato accetti di pagare, con accordo per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri, escludendo tuttavia qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale
Durata del Contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza.
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di garanzia postuma.

Si chiede inoltre all'offerente di quotare anche la polizza "Tutela legale in caso di contenzioso" nei procedimenti di responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile per colpa grave a favore dei dipendenti opzionale e facoltativa (che vede i singoli dipendenti in qualità di eventuali contraenti/assicurati):

Si precisa che la quotazione relativa alla suddetta polizza "Responsabilità Civile verso terzi e responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile per colpa grave" non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione del servizio oggetto della presente procedura negoziale

MASSIMALI

MASSIMALE PER ASSICURATO, PER SINISTRO, E PER CIASCUN PERIODO

ASSICURATO ANNUO - OPZIONI:

- € 50.000,00
- € 100.000,00;
- € 150.000,00;

MASSIMALE AGGREGATO ANNUO: € 500.000,00

MASSIMALE DI CORRESPONSABILITA': € 500.000,00

SCHEDA DI COPERTURA:

CATEGORIA
N. 3 Direttore Generale
N. 2 Dirigente Amministrativo

Condizioni contrattuali minime:

Oggetto dell'assicurazione

1. Gli assicuratori si obbligano, fino all'importo del Massimale indicato nella Scheda di copertura, a tendere indenne l'Assicurato delle spese sostenute per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, patrimoniale, formale e contabile per colpa grave e a rimborsare gli oneri che l'Assicurato sia tenuto a pagare in quanto spese legali sostenute per la difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti, sia che le stesse siano sostenute in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile, amministrativa e contabile, per fatti o atti

connessi all'espletamento del servizio e dall'adempimento di compiti d'ufficio dell'Assicurato medesimo.

2. Gli Assicuratori si obbligano, nei confronti di ciascun Assicurato ad estendere l'operatività della clausola "tutela legale" alla fattispecie della condotta per "colpa grave" così come accertata in sede di giudizio ed a rinunciare all'esercizio dell'azione di regresso di cui all'articolo 1916 c.c. in caso di colpa grave.

Libera scelta del legale

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei prossimi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo agli Assicuratori contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, gli Assicuratori lo invitano a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non si provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

3. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con gli Assicuratori.

Controversie e arbitrati

1. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori in merito alla gestione dei casi assicurativi, a ricorsi al tribunale di grado superiore, a divergenze circa l'interpretazione della polizza assicurativa, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente norma del Codice di Procedura Civile.

2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato.

3. Gli Assicuratori rimborseranno soltanto le somme sostenute in quanto Spese Legali al fine di indennizzare l'Assicurato per Sinistri o procedure legali approvate. Le Spese Legali sostenute per la normale presentazione o amministrazione dell'attività o delle spese dell'Assicurato, che sarebbero state sostenute nel normale corso dell'attività esercitata dell'Assicurato non faranno parte dell'indennizzo della presente polizza.

4. Qualora l'Assicurato decida di procedere con la pretesa al risarcimento danni o con procedure legali non approvate dall'Ufficio Gestione Sinistri a causa dell'assenza di prospettive ragionevoli e l'Assicurato ottenga esito positivo in tale tentativo di pretesa di risarcimento e/o procedure legali, gli Assicuratori accetteranno di pagare le Spese Legali sostenute successivamente al diniego da parte dell'Ufficio Gestione Sinistri dell'approvazione, soggetto ai termini, condizioni e limitazioni della presente polizza.

5. Ai sensi della presente clausola, si intende per esito positivo un ordine di pagamento o accordo a pagare più del 50% delle Spese Legali sostenute a favore dell'Assicurato o un'assoluzione dell'Assicurato o una conclusione per cui nessuna ulteriore imposta è dovuta o una conclusione per cui non siano state riscontrate violazioni di qualsiasi regolamento.

Anticipo spese

1. Gli Assicuratori potranno anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, fino alla somma di Euro 5.000 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia.

2. L'Assicurato si impegna, nei confronti degli Assicuratori, a restituire a quest'ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia una delle ipotesi di esclusione di coperture previste dal contratto assicurativo.

Limiti di Indennizzo - Franchigia

1. L'Assicurazione è prestata per ogni singolo Assicurato fino alla concorrenza del Massimale scelto ed indicato nel Certificato di Assicurazione per ciascun sinistro.
2. Le ipotesi di massimale che potranno essere scelte dal Dirigente sono le seguenti:
 - € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
 - € 1.500.000,00 per sinistro e per anno;
 - € 2.000.000,00 per sinistro e per anno.
3. In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare la somma di € 5.000.000,00 per anno assicurativo (massimale aggregato).
4. In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo di € 5.000.000,00 indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti (massimale di corresponsabilità).
5. L'Assicurazione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Retroattività

1. L'Assicurazione vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere (periodo illimitato di garanzia retroattiva), purché tali Sinistri non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.
2. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiarerà, ove ricorrano le condizioni, che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro.

Garanzia Postuma

1. L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di Garanzia Postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del contratto.
2. Altresì, nei confronti dell'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni, l'Assicurazione sarà operante durante un periodo di Garanzia Postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di durata del contratto.
3. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch'essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti.

Per chiarezza si indicano le **definizioni** dei termini tecnici utilizzati nel presente Capitolato tecnico:

Contraente/Assicurato	Dirigenti di I fascia e/o facenti funzione e Dirigenti di II fascia dell'ISFOL che hanno corrisposto il premio per l'adesione alla copertura integrativa copertura spese legali nei procedimenti di responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile per colpa grave
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Assicuratori:	La compagnia Assicuratrice che copre il rischio.
Sinistro:	la richiesta fatta dall'Assicurato agli Assicuratori di assumersi gli oneri delle spese legali relativamente a qualsiasi azione processuale intrapresa dall'Assicurato in conseguenza di procedimenti di responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile che lo coinvolgono
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa – Contabile	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'assicurato quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Ufficio Gestione sinistri:	la Società nominata dagli Assicuratori, che si occupa della gestione dei Sinistri della presente Polizza in nome e per conto degli Assicuratori ed alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di sinistro.
Rappresentante Legale	avvocato, legale o persona adeguatamente qualificata ad agire in nome e per conto dell'Assicurato ai sensi dei termini, condizioni, limitazioni, norme ed esclusioni della presente polizza
Spese legali	(1) onorari, spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti dal Rappresentante Legale con approvazione per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri; (2) spese legali sostenute da terzi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a seguito di sentenza del tribunale o di procedimenti legali o che l'Assicurato accetti di pagare, con accordo per iscritto dell'Ufficio Gestione Sinistri, escludendo tuttavia qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale
Durata del Contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza.
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di garanzia postuma.